

Comune di Mantova
Prot: 0038170 - 12/09/2014
Class: 7.12
Orig: U UO: SS



Mantova 12 settembre 2014

Affidamento del servizio di gestione dei voucers sociali su supporto elettronico e di gestione pagamento on line dei bollettini premarcati – Periodo 01/03/2015-28/02/2018.

RISPOSTE AI QUESITI ALLA DATA DEL 12/09/2014:

Quesito n. 1

Si chiede di conoscere l'ammontare delle eventuali spese di pubblicazione bando e pubblicità se sostenuti, nonché le spese per le relative pubblicazioni esiti di gara.

Risposta

Si precisa che il bando è stato pubblicato a pagamento , unicamente sulla GURI ai sensi dell'art. 124 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 , in quanto appalto sottosoglia.

La disposizione introdotta dall'art.26, comma 1 lettera a) della Legge 89 del 2014 che pone a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione è applicabile dal 1 gennaio 2016.

L'esito della gara seguirà la stessa normativa.

Si precisa che a carico dell'aggiudicatario sono le spese di stipula del contratto, i diritti di segreteria e l'imposta di registro per un ammontare complessivo stimato pari a Euro 1350,00, che per mero errore materiale non è stato indicato nel disciplinare di gara .

Quesito n. 2

Si segnala che l'Art. 13 del Disciplinare di Gara, in relazione alla quantificazione dell'offerta economica afferente la "commissione massima richiesta all'Amministrazione" per il servizio di pagamento dei bollettini premarcati precisa che essa "non dovrà superare il 2,5%". Tale formulazione è in contrasto con quella prevista dall'Art. 10, comma 1, quarto alinea, del Capitolato Speciale, laddove per il medesimo titolo è, invece, precisato che la commissione a carico dell'Amministrazione dovrà essere offerta "da un minimo del 1,5% ad un massimo del 3%" del valore destinato al pagamento dei bollettini premarcati.

Posto che le due indicazioni non collimano e che, l'Amministrazione - tenuto conto delle attività operative, preliminari e successive, poste a carico dell'Impresa offerente - ha opportunamente fissato in Capitolato una "forbice" all'interno della quale le imprese partecipanti potranno collocare la propria offerta, si chiede di precisare che quanto indicato sub Art. 13 del Disciplinare deve intendersi integralmente sostituito da quanto previsto dall'Art 10 del Capitolato Speciale.



Risposta

Si riscontra che per mero errore materiale è stato riportato all'art. 13 del Disciplinare di Gara il valore del 2,5% come commissione massima richiesta dall'Amministrazione per il servizio di pagamento dei bollettini premarcati.

Si precisa che, come previsto all'art. 10 del Capitolato Speciale, la commissione massima riconosciuta a carico dell'Amministrazione dovrà essere compresa tra un minimo pari all'1,5% ed un massimo pari al 3% del valore destinato al pagamento dei bollettini, pertanto l'Art. 13 del Disciplinare di Gara risulta così modificato: "la commissione massima a carico dell'Amministrazione, che dovrà essere compresa tra un minimo pari all'1,5% ed un massimo pari al 3% per il servizio di pagamento dei bollettini premarcati, al netto delle spese postali dovute per legge, tramite idonea piattaforma web".

Quesito n. 3

Si chiedono i seguenti chiarimenti:

1)-di esplicitare cosa si intende con l'espressione "Business Continuity" contenuto nel criterio di aggiudicazione "Progetto per la Business Continuity della software house fornitrice del sistema informatizzato" (Disciplinare, pag. 3).

2)-di chiarire a quanto ammonti il valore nominale complessivo dei contributi al cittadino che il Comune intende voucherizzare, specificando se il valore dichiarato si riferisce ad una singola annualità oppure all'intera durata del contratto (ovvero il triennio+ eventuale proroga di 1 anno + proroga tecnica di massimo 6 mesi), con la richiesta di specificare l'entità economica presunta, sempre su base annua, destinata al pagamento dei bollettini premarcati e la quantificazione degli utenti sell'intero servizio.

Risposta

Si chiarisce che:

1)- essendo il sistema funzionante on-line è fondamentale garantire la Continuità Operativa per assicurare il servizio di erogazione dei contributi economici verso i cittadini, senza interruzione di alcun genere, vedasi art. 50-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

2)- L'Amministrazione ha stimato, salvo diversa disponibilità di bilancio, una spesa di Euro 340.000,00 (escluso IVA) come valore delle transazioni relative ai beni di consumo (generi alimentari, medicinali, ecc...), Euro 100.000,00 come valore destinato al pagamento dei bollettini premarcati, al netto delle spese postali dovute per legge ed Euro 86.000,00 come valore destinato al pagamento degli affitti ad Aler. Gli utenti dell'intero servizio sono un centinaio circa.

Quesito n. 4

Si chiede cortesemente conferma circa il fatto che, qualora la natura dei Soci della Società offerente sia quella delle persone giuridiche, la dichiarazione di cui al "Mod. L.R." non debba essere resa dai soggetti Legali Rappresentanti delle singole Società socie (che, in ipotesi, potrebbero essere anche numerose), ma unicamente dal Legale Rappresentante SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI



della Società offerente. Ovviamente, laddove uno o più dei Soci della Società offerente, siano invece persone fisiche queste ultime dovranno rendere la dichiarazione di cui al “Mod. L.R.”.

Risposta

La dichiarazione di cui al “Modello LR” deve essere resa dai soggetti non firmatari dell’istanza tenuti alla dichiarazione, così come indicato dal D. Lgs. 163/2006 e indicati per tipo di operatore economico all’art. 11 punto A1 pagina 13 del Disciplinare di gara.

Quesito n. 5

Con riferimento all’art. 8 del Capitolato “Servizio di pagamento on-line” si richiede, nel caso in cui detti servizi fossero oggetto di subappalto a società autorizzata all’esecuzione dei servizi di pagamento, se il conto corrente dedicato ivi citato può essere intestato al subappaltatore.

Risposta

Il conto corrente dedicato di cui all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto deve essere intestato all’appaltatore, anche in considerazione di quanto indicato al successivo art. 13.

Quesito n. 6

Richiesta di conferma che le copie delle certificazioni relative alla fornitura di servizi analoghi prestati nell’ultimo triennio, siano da inserire nella documentazione amministrativa – busta A, e non nella documentazione tecnica – busta B come invece indicato a pag. 15 del Disciplinare alla voce N.B.

Risposta

Si conferma che le certificazioni relative alla fornitura di servizi analoghi prestati nell’ultimo triennio, di cui all’art.7 punto 3 del disciplinare di gara, saranno da trasmettere tramite il sistema AVCPASS, ma che in sede di prima applicazione del sistema stesso è consentito e consigliabile inserirle anche nella busta del “A” documentazione amministrativa.

Le certificazioni da inserire nella busta “ B” offerta tecnica, riguardano le certificazioni della software house di cui all’art. 6. 3 del capitolato.

Quesito n. 7

All’art. 7.3 “requisiti di capacità tecnico-professionale richiedete oltre all’indicazione del fatturato dell’ultimo triennio di servizi analoghi a quello oggetto di gara (considerando

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI



analogo anche quello per il servizio buono pasto cartaceo) anche i certificati di buoni esito indicando solo gli enti pubblici.

Si chiede conferma dell'applicazione dell'art. 42 D.Lgs 163/2006 comma 1 lettera a) che ribadisce, che ai fini della qualificazione accorda rilievo, su di un piano di identica rilevanza tanto ai servizi in passato svolti per committenti privati, quanto a quelli che hanno avuto per destinatari committenti pubblici.

Si chiede quindi conferma del fatto che ai fini della qualificazione alla gara in oggetto possano essere presentati tanto certificati di buona fornitura rilasciati da amministrazioni in passato committenti, quanto - per i committenti privati che non posseggono poteri certificativi pubblicitistici - dichiarazioni sostitutive che attestino l'esecuzione di servizi analoghi a favore dei privati stessi.

Risposta

Si conferma che ai fini della qualificazione di cui all'art. 7 punto 3 del disciplinare di gara, saranno considerati anche servizi analoghi prestati a favore di privati.

Quesito n. 8

Premesso che il servizio di pagamento online dei bollettini premarcati è un'attività che è unicamente eseguibile da un soggetto (Istituto di Pagamento e/o Istituto di Moneta Elettronica-IMEL) che sia stato a ciò espressamente autorizzato da Banca d'Italia – per le attività previste dall'Art. 1, comma 1, lett. b), n. 3, DLgs. 11/2010 - si chiede conferma circa il fatto che, ove tale attività sia indicata da una Società offerente come da essa svolta per il tramite di un subappaltatore o di una Società mandante di un R.T.I., nel contenuto dell'autorizzazione ottenuta da Banca d'Italia, il subappaltatore ovvero il mandate del R.T.I. debba poter dimostrare l'espressa previsione della sua abilitazione all'effettuazione di pagamenti online di bollettini, non essendo sufficiente la mera e generica indicazione della sussistenza in suo favore di un'autorizzazione per la semplice emissione di moneta elettronica.

A tal fine si chiede conferma che la Società offerente nell'indicare le eventuali attività subappaltate o (in caso di R.T.I.) la Società mandante che possa eseguire in proprio il pagamento online dei bollettini premarcati, debba produrre anche la predetta autorizzazione di Banca d'Italia.

Risposta

Si conferma che il possesso delle autorizzazioni, previste per legge per lo svolgimento del servizio di gestione pagamenti on line, potrà essere dichiarato in fase di gara e comunque la ditta dovrà dimostrarne il reale possesso in fase propedeutica alla aggiudicazione definitiva.



IL DIRIGENTE/RUP
Dott. Ernesto Ghidoni

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI

Via Conciliazione 128 46100 Mantova
T. +39 0376 376.866/851 F. +39 0376 2738038
pubblicaistruzione@comune.mantova.gov.it
<http://pubblicaistruzione.comune.mantova.it> www.comune.mantova.gov.it



Il Comune di Mantova è registrato EMAS e certificato
UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004